

**AGENZIA DELLE ENTRATE**

**LIRE**

Periodo d'imposta 2001

**CONTRIBUENTE** COGNOME, DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE NOME

---

DATA DI NASCITA GIORNO MESE ANNO SESSO M F COMUNE (O STATO ESTERO) DI NASCITA PROV.

---

PARTITA IVA CODICE ATTIVITÀ

---

INDICARE IL NUMERO DI TELEFONO E/O DI FAX AL QUALE SI DESIDERANO RICEVERE EVENTUALI COMUNICAZIONI TELEFONO prefisso numero FAX prefisso numero

**DICHIARANTE**  
(Compilare se diverso dal contribuente)

1 CODICE FISCALE CODICE CARICA 2

---

Data del decesso del contribuente o vero dell'inizio della procedura concorsuale 3 GIORNO MESE ANNO Data della nomina del curatore fallimentare o del commissario liquidatore 4 GIORNO MESE ANNO

**QUADRO VR RIMBORSI**

**Sez. 1 - Determinazione dell'importo richiesto a rimborso**

**VR1** TOTALE CREDITI (somma dei rigi VL8 colonna 2 e da VL26 a VL31)

**VR2** TOTALE DEBITI (somma dei rigi VL8 colonna 1 e da VL20 a VL25)

**VR3** CREDITO D'IMPOSTA (rigo VR1 - rigo VR2 - VL37 + VX1 campo 2)

**VR4** IMPORTO CHIESTO A RIMBORSO EURO 1 3 2 4

**Sez. 2 - Causale del rimborso (barrare la relativa casella)**

Art. 30, c. 2	Art. 30, c. 3					Art. 34, c. 9
Cessazione attività	lett. a) Aliquota media	lett. b) Operazioni non imponibili	lett. c) Acquisti e importazioni di beni ammortizzabili, studi e ricerca	lett. d) Operazioni non soggette all'imposta (art. 7)	lett. e) Condizione art. 17, 2° c.	Esportazioni e altre operazioni non imponibili
1 <input type="checkbox"/>	2 <input type="checkbox"/>	3 <input type="checkbox"/>	4 <input type="checkbox"/>	5 <input type="checkbox"/>	6 <input type="checkbox"/>	7 <input type="checkbox"/>

**Sez. 3 - Art. 30, comma 4**  
Rimborso della minore eccedenza detraibile del triennio

**VR6** ECCEDEXENZA DETRAIBILE PER IL 1999

**VR7** ECCEDEXENZA DETRAIBILE PER IL 2000


**ATTESTAZIONE DELLE SOCIETA E DEGLI ENTI OPERATIVI**

SI DICHIARA, AI SENSI DEL DPR 28 DICEMBRE 2000, N. 445, DI NON RIENTRARE TRA LE SOCIETÀ E GLI ENTI NON OPERATIVI DI CUI ALL'ART. 3, COMMA 37, DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1996, N. 662.

FIRMA

**SOTTOSCRIZIONE DELLA DICHIARAZIONE**

FIRMA





**AGENZIA DELLE ENTRATE**

Periodo d'imposta 2001

**EURO**

<b>CONTRIBUENTE</b>		COGNOME, DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE		NOME				
DATA DI NASCITA		SESSO		COMUNE (O STATO ESTERO) DI NASCITA				
GIORNO	MESE	ANNO	M	F				
PARTITA IVA			CODICE ATTIVITÀ					
INDICARE IL NUMERO DI TELEFONO E/O DI FAX AL QUALE SI DESIDERANO RICEVERE EVENTUALI COMUNICAZIONI			TELEFONO		FAX			
			prefisso	numero	prefisso numero			
<b>DICHIARANTE</b>			CODICE FISCALE					
(Compilare se diverso dal contribuente)			CODICE CARICA					
Data del decesso del contribuente ovvero dell'inizio della procedura concorsuale			Data della nomina del curatore fallimentare o del commissario liquidatore					
3 GIORNO MESE ANNO			4 GIORNO MESE ANNO					
<b>QUADRO VR RIMBORSI</b>		<b>VR1</b> TOTALE CREDITI (somma dei righi VL8 colonna 2 e da VL26 a VL31)						
<b>Sez. 1 - Determinazione dell'importo richiesto a rimborso</b>		<b>VR2</b> TOTALE DEBITI (somma dei righi VL8 colonna 1 e da VL20 a VL25)						
<b>Sez. 2 - Causale del rimborso (barrare la relativa casella)</b>		<b>VR3</b> CREDITO D'IMPOSTA (rigo VR1 - rigo VR2 - VL37 + VX1 campo 2)						
<b>Sez. 3 - Art. 30, comma 4 Rimborso della minore eccedenza detraibile del triennio</b>		<b>VR4</b> IMPORTO CHIESTO A RIMBORSO						
		DI CUI DA LIQUIDARE DIRETTAMENTE DAL CONCESSIONARIO						
		Art. 30, c. 2		Art. 30, c. 3		Art. 34, c. 9		
<b>VR5</b>		Cessazione attività	lett. a) Aliquota media	lett. b) Operazioni non imponibili	lett. c) Acquisti e importazioni di beni ammortizzabili, studi e ricerca	lett. d) Operazioni non soggette all'imposta (art. 7)	lett. e) Condizione art. 17, 2° c.	Esportazioni e altre operazioni non imponibili
		1	2	3	4	5	6	7
		<b>VR6</b> ECCEDEXENZA DETRAIBILE PER IL 1999						
		<b>VR7</b> ECCEDEXENZA DETRAIBILE PER IL 2000						
		SI DICHIARA, AI SENSI DEL DPR 28 DICEMBRE 2000, N. 445, DI NON RIENTRARE TRA LE SOCIETÀ E GLI ENTI NON OPERATIVI DI CUI ALL'ART. 3, COMMA 37, DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1996, N. 662.						

FIRMA

**SOTTOSCRIZIONE DELLA DICHIARAZIONE**

FIRMA



## ISTRUZIONI

### Modello VR/2002 per la richiesta di rimborso del credito IVA

#### PREMESSA

Il modello deve essere utilizzato solo dai contribuenti IVA, compresi quelli tenuti alla presentazione della dichiarazione unificata, che intendano richiedere il rimborso del credito d'imposta emergente dalla dichiarazione annuale relativa al periodo d'imposta **2001**.

**Il modello è stato predisposto in due versioni grafiche, in lire di colore verde ed in euro di colore azzurro per consentirne l'utilizzo in relazione alle scelte adottate dal contribuente in sede di compilazione della dichiarazione annuale. Si precisa che le istruzioni sono uniche indipendentemente dal modello utilizzato.**

**Nel modello in lire, gli importi devono essere arrotondati alle mille lire superiori qualora le ultime tre cifre superino le cinquecento lire, o a quelle inferiori in caso contrario. A tal fine, negli spazi relativi agli importi sono stati prestampati i tre zeri finali.**

**Nel modello in euro, gli importi devono essere indicati in unità di euro, arrotondando l'importo per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a 50 centesimi di euro o per difetto se inferiore a detto limite. A tal fine, negli spazi relativi agli importi sono stati prestampati i due zeri finali dopo la virgola.**

**Si ricorda che da quest'anno l'erogazione del rimborso sarà effettuata in euro qualunque sia la versione grafica del modello utilizzata dal contribuente.**

#### ■ PRESENTAZIONE DEL MODELLO

Il modello deve essere presentato in duplice esemplare direttamente al concessionario della riscossione competente territorialmente a partire dal **1° febbraio 2002** e fino al termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale IVA anche in forma unificata, e cioè entro il **31 luglio 2002** se la dichiarazione è presentata ad una banca o ad un ufficio postale, ovvero entro il **31 ottobre 2002** se la dichiarazione annuale IVA è presentata in via telematica.

Per il combinato disposto dell'art. 2, comma 7 del DPR 22 luglio 1998, n. 322 e dell'art. 38-bis, primo comma, penultimo periodo, del DPR 633/72, il modello VR vale come dichiarazione annuale limitatamente ai dati in esso indicati; pertanto, **sono considerati validi i modelli presentati entro 90 giorni dalla scadenza dei termini previsti per la presentazione della dichiarazione annuale IVA ovvero di quella unificata.**

In merito alle fideiussioni e alle polizze fideiussorie, così come previste dall'art. 38-bis del DPR 633/72, si precisa che la durata delle stesse ha effetto dalla data di erogazione del rimborso fino al 31 dicembre dell'anno di decadenza dell'azione accertatrice dell'Ufficio (art. 57, 1° comma del DPR 633/72), aumentata di un numero di giorni pari a quelli di ritardo nella consegna della documentazione relativa al rimborso oltre il quindicesimo giorno dalla relativa richiesta. Si ricorda inoltre, che in aggiunta alle specifiche esclusioni dalla prestazione delle garanzie previste dall'art. 38-bis citato, l'art. 74-bis, ultimo comma del DPR 633/72, prevede un'ulteriore ipotesi di esclusione per i curatori e per i commissari liquidatori, in relazione ai rimborsi per un ammontare complessivo non superiore a lire 500 milioni (pari a euro 258.228,40).

Si evidenzia, da ultimo, che sono esclusi dalla prestazione delle garanzie i soggetti indicati nell'art. 8 del D.L. 25 settembre 2001, n. 351 convertito in legge 23 novembre 2001, n. 410, recante disposizioni di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare. In materia di esonero dalla prestazione delle garanzie, si precisa altresì, che ai sensi del primo comma dell'art. 38-bis citato, sono comunque esonerati dalla prestazione delle medesime, i soggetti che, con riferimento all'intero periodo d'imposta, hanno presentato richiesta di rimborso per un importo non superiore a lire 10 milioni, pari a euro 5.164,60 (cfr. R.M. n. 165/E del 3-11-2000).

#### ■ DATI DEL CONTRIBUENTE E DEL DICHIARANTE

Per la compilazione dei riquadri Contribuente e Dichiarante si rinvia a quanto già precisato al par. 4.1.1. delle istruzioni della dichiarazione annuale IVA/2002.

Nel campo "codice attività" indicare il codice dell'attività esercitata dal contribuente. Il codice deve essere rilevato dalla vigente tabella in distribuzione presso gli uffici dell'Agenzia delle Entrate ed è reperibile anche presso gli sportelli self-service e sui siti Internet del Ministero dell'Economia e delle Finanze, [www.finanze.it](http://www.finanze.it) o dell'Agenzia delle Entrate, [www.agenziaentrate.it](http://www.agenziaentrate.it).

In caso di esercizio di più attività indicare il codice relativo all'attività con il maggior volume d'affari realizzato nell'anno d'imposta.

#### ■ QUADRO VR – RIMBORSI

##### SEZIONE 1 – DETERMINAZIONE DELL'IMPORTO RICHIESTO A RIMBORSO

Nel **rigo VR1** va riportato il totale dei crediti risultante dalla somma degli importi indicati nel rigo VL8 colonna 2, e nei rigi VL26, VL27, VL28, VL29, VL30, e VL31 del modello di dichiarazione annuale IVA relativa all'anno 2001.

Nel **rigo VR2** deve essere riportato il totale dei debiti risultante dalla somma degli importi indicati nel rigo VL8 colonna 1, e nei rigi VL20, VL21, VL22, VL23, VL24 e VL25 del modello di dichiarazione annuale IVA.

Nel **rigo VR3** va indicata la differenza (solo se positiva) tra il rigo VR1 e VR2, che deve coincidere con l'importo risultante dal rigo VL32 della dichiarazione annuale IVA. Qualora tutto o parte di tale credito sia stato ceduto ai sensi dell'art. 8 del D.L. n. 351/2001 da parte delle società di gestione del risparmio, l'importo di tale credito deve essere diminuito dell'importo del credito ceduto, che dovrà essere poi specificamente indicato al rigo VL37 del quadro VL (v. istruzioni a tale quadro). Inoltre, nella particolare ipotesi in cui si sia verificata un'eccedenza di versamento dell'imposta rispetto a quella dovuta in sede di dichiarazione annuale (da indicare nel rigo VX1 campo 2 ovvero in caso di dichiarazione unificata nel quadro RX sezione 1 del modello UNICO 2002), in tale rigo VR3 deve essere compreso l'importo dell'eccedenza di versamento verificatosi e della quale, in presenza dei presupposti di legge, si intende chiedere il rimborso.

Nel **rigo VR4, campo 3**, va indicato l'importo di cui si chiede il rimborso, che deve in ogni caso coincidere con l'importo risultante dal rigo VX3 della dichiarazione annuale IVA ovvero, in caso di dichiarazione unificata, con gli importi risultanti dai corrispondenti rigi del quadro RX del modello UNICO 2002. Al fine di tenere presenti le ipotesi in cui il contribuente non possa usufruire, totalmente o parzialmente, della procedura semplificata di rimborso tramite il concessionario, nel **rigo VR4, campo 4** deve essere indicata la quota parte del rimborso per la quale il contribuente intende utilizzare la procedura semplificata.

Tale quota, cumulata con gli importi che sono stati o che saranno compensati nel corso dell'anno 2002 nel mod. F24, non può superare il limite previsto dalla normativa vigente (art. 34, legge 23 dicembre 2000, n. 388).

**AVVERTENZA: Qualora il presente modello sia compilato in lire, gli importi di cui ai campi 3 e 4 del rigo VR4 devono essere indicati anche in euro rispettivamente nei campi 1 e 2, dopo l'arrotondamento all'unità di euro secondo i criteri indicati in premessa.**

##### SEZIONE 2 – CAUSALE DEL RIMBORSO

Si precisa che il rimborso può essere richiesto in caso di cessazione di attività (senza limiti di importo) ovvero se ricorre almeno una delle ipotesi previste dall'art. 30, comma 3 o dall'art. 34, comma 9. In tali ipotesi se l'eccedenza d'imposta detraibile, risultante dal rigo VR3 della sezione 1, è superiore a 5 milioni di lire (pari a euro 2.582,20), il rimborso compete, anche se viene richiesto per un importo inferiore.

Oltre alle predette ipotesi, il contribuente può comunque richiedere il rimborso qualora dalla dichiarazione relativa al periodo d'imposta risulti un'eccedenza d'imposta detraibile e dalle dichiarazioni relative ai 2 anni immediatamente precedenti risultino eccedenze d'imposta detraibili riportate in detrazione nell'anno successivo. In

tal caso, il rimborso compete per il minore degli importi delle predette eccedenze, anche se inferiori al suindicato limite di 5 milioni di lire (pari a euro 2.582,20) (vedi sezione 3).

Qualora sussistano più presupposti che legittimano la richiesta di rimborso, il contribuente può indicare i dati relativi a una o più ipotesi. Per un maggior approfondimento delle varie ipotesi di rimborso si confrontino, in particolare, le circolari della Direzione Generale Tasse n. 2 del 12 gennaio 1990, n. 13 del 5 marzo 1990 e n. 5 del 31 gennaio 1991 e, relativamente al criterio di calcolo dell'aliquota media, la circolare n. 81/E del 14 marzo 1995.

Si riportano di seguito alcuni chiarimenti sulle ipotesi di rimborso previste nel **rito VR5**.

#### Art. 30, comma 2

##### 1) Casella 1 – Cessazione di attività

In caso di cessazione attività, ove risulti dall'ultima dichiarazione relativa al periodo d'imposta in cui è cessata l'attività un credito IVA, il dichiarante deve barrare la casella 1 appositamente prevista.

#### Art. 30, comma 3

##### 2) Casella 2 – Aliquota media

La casella 2 va barrata dai contribuenti che richiedono il rimborso ai sensi dell'art. 30, comma 3, lett. a).

Destinatari della norma sono coloro che effettuano abitualmente operazioni attive soggette ad aliquote più basse rispetto a quelle gravanti sugli acquisti e sulle importazioni.

Si ricorda che tra le operazioni attive vanno incluse anche le operazioni effettuate a norma dell'art. 17, quinto comma, computandole ai fini del rimborso tra le operazioni ad aliquota zero (vedi Appendice alle istruzioni della dichiarazione annuale IVA/2002 alla voce "Operazioni relative all'oro e all'argento").

Il diritto al rimborso spetta se l'aliquota mediamente applicata sugli acquisti e sulle importazioni supera quella mediamente applicata sulle operazioni attive effettuate maggiorata del 10%.

Nel calcolo dell'aliquota media è previsto che:

- devono essere esclusi gli acquisti (e/o le importazioni) e le cessioni di beni ammortizzabili;
- tra gli acquisti vanno comprese anche le spese generali;
- nel calcolo dell'aliquota media occorre tenere conto della seconda cifra decimale.

##### 3) Casella 3 – Operazioni non imponibili

La casella 3 deve essere barrata dai contribuenti che richiedono il rimborso ai sensi dell'art. 30, comma 3, lett. b), in quanto hanno effettuato nell'anno operazioni non imponibili di cui agli artt. 8, 8-bis e 9 del D.P.R. n. 633, nonché le operazioni non imponibili indicate negli artt. 40, comma 9 e 58 del D.L. 331/93, per un ammontare superiore al 25% dell'ammontare complessivo di tutte le operazioni effettuate nel periodo d'imposta **2001**.

Si ricorda che nel calcolo della lettera b) del citato articolo 30, comma 3, devono essere incluse anche le cessioni intracomunitarie di oro e di argento puro (vedi Appendice alle istruzioni della dichiarazione annuale IVA/2002 alla voce "Operazioni relative all'oro e all'argento").

Trattasi in particolare delle operazioni non imponibili derivanti da:

- esportazioni, operazioni assimilate e servizi internazionali previsti negli articoli 8, 8-bis e 9 nonché operazioni ad essi equiparate per legge di cui agli articoli 71 (operazioni con il Vaticano e S. Marino) e 72 (operazioni nei confronti di determinati organismi internazionali ecc.);
- cessioni di cui agli artt. 41 e 58 del D.L. n. 331/1993 e prestazioni (trasporti intracomunitari e servizi accessori) previste dall'art. 40, commi 4 bis, 5, 6 e 8 del citato D.L. 331/93, rese a committenti comunitari soggetti passivi di imposta;
- le cessioni intracomunitarie di beni estratti da un deposito IVA con spedizione in altro Stato membro della Unione Europea (art. 50-bis, comma 4, lettera f), del D.L. n. 331/1993);
- le cessioni di beni estratti da un deposito IVA con trasporto o spedizione fuori del territorio della Unione Europea (art. 50-bis, comma 4, lettera g), del D.L. n. 331/1993).

Si precisa che tra le suddette operazioni non imponibili sono da comprendere le operazioni effettuate fuori della Unione europea, dalle agenzie di viaggio e turismo rientranti nel regime speciale previsto dall'art. 74ter (vedasi la R.M. n. VI-13-1110/94 del 5 novembre 1994) nonché le esportazioni di beni usati e degli altri beni di cui al D.L. n. 41/1995.

Per quanto concerne la determinazione dell'ammontare complessivo delle operazioni attive effettuate nell'anno d'imposta, si può fare riferimento alla somma dei valori assoluti dei righe VE39 e VE40 del modello annuale di dichiarazione IVA. In caso di compilazione di più moduli, occorre fare riferimento alla somma dei corrispondenti righe dei moduli.

Si ricorda che la percentuale deve essere arrotondata all'unità superiore ed il rimborso compete se il rapporto percentuale tra l'ammontare delle operazioni non imponibili e quello complessivo delle operazioni effettuate, come sopra determinati, risulta superiore al 25%.

#### 4) Casella 4 - Acquisti e importazioni di beni ammortizzabili e di beni e servizi per studi e ricerche

La casella 4 deve essere barrata dai contribuenti che richiedono il rimborso ai sensi dell'art. 30, comma 3, lett. c), limitatamente all'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di beni ammortizzabili nonché di beni e servizi per studi e ricerche.

Riguardo all'imposta assolta sugli acquisti e importazioni di beni ammortizzabili, si ricorda che compete il rimborso dell'imposta detraibile sia relativamente agli acquisti registrati nel 2001 sia agli acquisti dei suddetti beni registrati in anni precedenti, nel caso in cui non ne sia già stato chiesto il rimborso ma dalle annotazioni contabili l'imposta risulti riportata, in tutto o in parte, in detrazione negli anni successivi (cfr. circolare n. 13/1990).

Si chiarisce, per i produttori agricoli di cui all'art. 34, che tale casella 4 deve essere barrata solo nel caso in cui risulti una imposta residua, relativa ad acquisti di beni strumentali ammortizzabili effettuati fino al 31 dicembre 1993, rimborsabile ai sensi dell'art. 6 del D.L. 24 dicembre 1983, n. 746.

Si precisa altresì che il rimborso compete non soltanto per gli acquisti e importazioni di beni ammortizzabili, ma anche per l'acquisizione dei medesimi in esecuzione di contratti di appalto o di locazione finanziaria (cfr. la circolare n. 2/1990).

Si evidenzia che come previsto dal DL 25 settembre 2001, n. 351 convertito in legge 23 novembre 2001, n. 410, il rimborso compete per gli acquisti di immobili nonché per le spese di manutenzione sugli stessi effettuate dai soggetti di cui all'art. 8 del citato decreto, con le modalità e i termini ivi stabiliti.

#### 5) Casella 5 - Operazioni non soggette all'imposta (art. 7)

La casella 5 deve essere barrata in caso di rimborso richiesto dai contribuenti ai sensi dell'art. 30, comma 3, lett. d), che abbiano effettuato nel **2001** prevalentemente operazioni non soggette all'imposta per effetto dell'art. 7.

Trattasi delle operazioni fuori del campo di applicazione dell'IVA, ai sensi dell'art. 7, effettuate all'estero da operatori nazionali che non hanno ivi istituito una stabile organizzazione.

Si chiarisce che, al fine di stabilire la sussistenza della prevalenza di dette operazioni rispetto all'ammontare complessivo delle operazioni effettuate, occorre comprendere fra le predette operazioni dell'art. 7 anche le esportazioni ed operazioni assimilate di cui agli articoli 8, 8-bis e 9 nonché le operazioni di cui agli articoli 40, comma 9 e 58 del D.L. 331/93.

Inoltre, si avverte che l'esatto ammontare delle operazioni "fuori campo" di cui al citato art. 7, non soggette a registrazione agli effetti dell'IVA, deve essere calcolato facendo riferimento al momento della loro effettuazione, determinato applicando i criteri previsti dall'art. 6.

#### 6) Casella 6 - Condizioni previste dall'art. 17, comma 2

La casella 6 va barrata dagli operatori non residenti che abbiano formalmente nominato, ai sensi dell'art. 17, comma 2, un rappresentante fiscale nello Stato, il quale è legittimato a richiedere il rimborso dell'IVA.

#### Art. 34, comma 9

##### 7) Casella 7 - Esportazioni ed altre operazioni non imponibili

La casella 7 deve essere barrata in caso di rimborso richiesto dai produttori agricoli che abbiano effettuato cessioni di prodotti agricoli compresi nella Tabella A - parte prima, ai sensi dell'art. 8, primo comma, dell'art. 38-quater e dell'art. 72, nonché le cessioni intracomunitarie di prodotti agricoli. Il rimborso compete per l'ammontare corrispondente all'IVA (teorica) relativa ad operazioni non imponibili effettuate nel 2001 ovvero anche prima di tale anno (e cioè negli anni dal 1994 al 2000), se non ne sia stato in precedenza richiesto il rimborso ma computato in detrazione, in sede di dichiarazione annuale. L'importo rimborsabile deve essere calcolato mediante l'ap-

plicazione delle percentuali di compensazione vigenti nel periodo di competenza (cfr. C.M. n. 145/E del 10 giugno 1998).

### SEZIONE 3 – RIMBORSO DELLA MINORE ECCEDEXZA DETRAIBILE DEL TRIENNIO – ARTICOLO 30, COMMA 4

#### AVVERTENZA

Si pone in evidenza che, nel caso in cui il contribuente compili la sezione 3 (riguardante il rimborso della minore eccedenza detraibile del triennio) può barrare, eventualmente, anche la casella 4 della sezione 2, in presenza di acquisti di beni ammortizzabili o di beni e servizi per studi e ricerche, sempreché l'imposta afferente i detti acquisti non risulti già compresa nel minor credito chiesto a rimborso nella sezione 3.

Anche fuori delle ipotesi sopra esaminate nella Sezione 2, il rimborso dell'IVA compete quando dalle dichiarazioni relative agli ultimi 3 anni (1999-2000-2001) risultino eccedenze d'imposta a credito. In tal caso, il rimborso può essere richiesto, anche se inferiore a 5 milioni di lire, per il minore degli importi delle predette eccedenze detraibili (relativamente alla parte, ovviamente, non chiesta già a rimborso). In pratica il raffronto va eseguito fra gli ammontari dell'IVA computati in detrazione con riferimento ai due anni precedenti (da riportare rispettivamente ai righi **VR6 e VR7**):

- **per l'anno 1999**, l'importo è quello risultante dalla differenza tra l'IVA a credito indicata al rigo VL20 (ovvero, in presenza di trasformazioni sostanziali soggettive, dalla somma dei rigi VL20) e gli importi richiesti a rimborso (o compensati nel modello F24).
- **per l'anno 2000**, l'importo è quello risultante dalla differenza tra l'IVA a credito indicata al rigo VL32 (ovvero, in presenza di trasformazioni sostanziali soggettive, dalla somma dei rigi VL32) e gli importi richiesti a rimborso (o compensati nel modello F24).

#### AVVERTENZE PER LE SOCIETÀ CONTROLLANTI E CONTROLLATE

Il modello VR non deve essere presentato dalle società partecipanti alla liquidazione di gruppo che hanno trasferito eccedenze di credito non compensate nell'ambito del gruppo, per le quali la società controllante intenda chiedere il rimborso. Per dette eccedenze, infatti, il rimborso può essere richiesto solo dall'ente o società controllante in sede di presentazione del prospetto riepilogativo IVA 26 PR/2002 da presentare in allegato al modello IVA 26LP – Prospetto delle liquidazioni periodiche. Il modello VR deve essere invece pre-

sentato nell'ipotesi in cui il controllo sia cessato nel corso dell'anno, per dimostrare la sussistenza dei requisiti previsti nella sezione 2 a fronte del rimborso chiesto in via autonoma dalla società dichiarante per le operazioni effettuate successivamente al periodo di controllo. La sezione 3 del presente modello dev'essere compilata da una società già partecipante alla liquidazione di gruppo solo nel caso in cui nel corso dell'anno la stessa sia uscita dal gruppo per cessazione del controllo ed abbia successivamente incorporato, nello stesso periodo d'imposta, altra società legittimata a richiedere il rimborso per la minore eccedenza detraibile del triennio.

#### ATTESTAZIONE DELLE SOCIETÀ E DEGLI ENTI OPERATIVI

Si evidenzia che ai sensi dell'art. 3, comma 45, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le società e gli enti non operativi di cui all'art. 3, comma 37 della stessa legge, non hanno diritto a richiedere il rimborso dell'eccedenza di credito risultante dalla dichiarazione annuale IVA.

Gli enti e le società aventi diritto a chiedere il rimborso sono pertanto tenuti a produrre una dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, per attestare l'assenza dei requisiti che qualificano le società e gli enti come non operativi (C.M. n. 146/E del 10 giugno 1998).

Da quest'anno, tale dichiarazione può essere resa mediante la sottoscrizione dell'apposito riquadro riservato alle società ed agli enti, allegando al modello VR una fotocopia del documento di identità del dichiarante, nel rispetto delle disposizioni previste dall'art. 38 del testo unico delle disposizioni legislative regolamentari in materia di documentazione amministrativa approvato con DPR del 28 dicembre 2000, n. 445.

#### ■ SOTTOSCRIZIONE DEL MODELLO

Si pone in evidenza che il modello di richiesta di rimborso, che deve essere utilizzato anche dai soggetti che presentano la dichiarazione unificata con il modello UNICO 2002 comprendente la dichiarazione IVA, deve essere sottoscritto, a pena di nullità, dal contribuente o da chi ne ha la rappresentanza legale o negoziale e deve essere presentato al concessionario della riscossione **in due esemplari, entrambi sottoscritti in originale.**

Per ulteriori chiarimenti sulla sottoscrizione del modello si rinvia al paragrafo 2.4 del fascicolo generale delle istruzioni.